



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Catanzaro

Sezione Specializzata Imprese

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Concetta Belcastro, Presidente,

dott.ssa Wanda Romanò, Giudice,

dott.ssa Francesca Rinaldi, Giudice estensore,

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4083 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 posta in deliberazione all'udienza del 3.07.2018, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche e vertente

tra

Milasl s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa - giusta procura in calce dell'atto di citazione - dall'avv.

attore

e

rappresentati e difesi - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - dagli avv.ti [ ] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.

convenuti e attori in riconvenzionale

e

Unicredit s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa - giusta procura in atti - dall'avv. [ ]

convenuta

e

Brick s.r.l., in persona de legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa - giusta procura in atti - dal. Avv. [ ] ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, presso lo studio

terza interveniente volontaria

CANC. CIVIL  
SENT. n. 2025/18  
A. C. n. 4083/14  
Cronol. 8339/18  
Repert. 8757/18

**Oggetto:** responsabilità amministratori di società di capitali.

**Conclusioni delle parti:** come da verbale del 3.07.2018

**ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, Milasl s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ed Unicredit s.p.a., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale adito così giudicare: nel merito: - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto, la responsabilità dei signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nella loro qualità di amministratori della società Milasl s.r.l., e per l'effetto; condannare gli stessi al pagamento in favore delle società Milasl s.r.l. dell'importo che si accerterà in corso di causa o che il Tribunale liquiderà secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda all'effettivo saldo; accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto, la responsabilità della società Unicredit s.p.a., e per l'effetto; condannare la stessa al pagamento in favore delle società Milasl s.r.l. dell'importo di euro 860.000,00, o dell'importo, maggiore o minore, che si accerterà in corso di causa o che il Tribunale liquiderà secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda all'effettivo saldo. Con ogni più ampia riserva, sia istruttoria che di merito. Con vittoria di spese e compenso come per legge";

A fondamento della domanda l'attore in epigrafe rappresentava che:

- la Milasl s.r.l. è una società attiva nel settore delle costruzioni edili e sal con capitale interamente detenuto dalla Brick, società riconducibile all'ing. \_\_\_\_\_ attuale consigliere della Milasl, ed è stata costituita nel 2007 principalmente per la costruzione di immobili in aree diverse dalla Calabria, in particolare in Lombardia, nonché di un immobile destinato ad essere locato all'Azienda Sanitaria Locale (da cui anche il nome della Società: Milano e ASL); essa ha avuto sin dall'origine sede a Milano ed è stata gestita, nel tempo, in qualità di amministratori unici, da soggetti attivi a Milano, tra cui i signori \_\_\_\_\_ (per il periodo 1 marzo 2007 - 26 settembre 2007 e 24 settembre 2008 - 29 marzo 2010), \_\_\_\_\_ (per il periodo 26 settembre 2007 - 24 settembre 2008) e \_\_\_\_\_ (per il periodo 29 marzo 2010 - 13 maggio 2013);
- in data 13.09.2007, la Milasl s.r.l. ha concluso con la società Locat s.p.a. (oggi Unicredit Leasing s.p.a.) un contratto di *lease hack* per l'acquisto dell'immobile destinato ad essere locato alla ASI., di modo che l'immobile è stato, dunque, formalmente acquistato dalla Locat s.p.a., ma poi concesso in *leasing* alla Milasl, al prezzo di € 7,5 milioni, con fidejussione bancaria per € 1.000.000,00 concessa dal Banco di Sicilia s.p.a. e pegno sulla somma di euro 1.025.000,00 in favore del medesimo Banco di Sicilia;

- nel corso del tempo i consiglieri della Milasl hanno effettuato diverse operazioni gestionali prive di giustificazioni economiche e non riportate in bilancio, caratterizzate da grave negligenza ed in conflitto di interessi con la società, con grave nocumento alla Milasl;
- a causa di un errore tecnico, l'Unicredit (incorporante, del Banco di Sicilia s.p.a.) ha proceduto in data 28 luglio 2011 a svincolare il pegno sulla liquidità pari ad € 1.025.000,00 della Milasl, consentendo in tal modo agli amministratori della Milasl di appropriarsi della somma di euro 859.000,00 ed ha chiesto alla Milasl la concessione di nuova liquidità in pegno, che la società ha potuto concedere in data 13 settembre 2012 nella misura di euro 165.000,00.

Sulla scorta di queste premesse l'attore concludeva come sopra riportato.

Si costituiva, con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, Unicredit s.p.a. la quale concludeva per il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, chiedeva al Tribunale di condannare

a rifondere Unicredit s.p.a. di tutte le somme che questa fosse condannata a pagare all'attrice, con vittoria delle spese di lite.

Si costituivano, altresì, con tempestiva comparsa di costituzione e risposta,

i quali chiedevano al Tribunale, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163 c.p.c. nn. 3) e 4); dichiarare la nullità dell'azione per la mancanza della necessaria ed inderogabile delibera assembleare che autorizzi il promovimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e in subordine, sul punto, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire dell'amministratore della Milasl s.r.l. per difetto di rappresentanza; dichiarare la prescrizione del diritto della società a promuovere l'azione di responsabilità e del conseguente diritto al risarcimento; nel merito, dichiarare l'infondatezza della domanda di parte attrice per tutti i motivi esposti in narrativa e da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. Di conseguenza, rigettare le richieste di parte attrice in quanto inammissibili, improponibili, infondate o comunque non provate; condannare la Milasl s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., per tutti i motivi esposti in narrativa, al risarcimento danni ai sensi di quanto disposto dall'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio; in subordine, dichiarare la compensazione tra le somme che

è, in qualità di fideiussore della Milasl s.r.l., sarà eventualmente tenuto a corrispondere alla Unicredit Leasing S.p.A. e le somme che il medesimo

sarà eventualmente tenuto a pagare nei confronti della Milasl s.r.l. all'esito del presente giudizio; in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di

ricevere il corrispettivo per la fideiussione prestata a favore di Milasl s.r.l., per le ragioni e secondo i criteri esposti in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritti. Per l'effetto condannare la Milasl s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a ..... convenuto e attore in riconvenzionale, la somma di € 3.303.174,00 per l'impiego della fideiussione sul periodo di riferimento di 87 mesi; ovvero condannare la Milasl s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a ..... la diversa somma ritenuta equa e di giustizia a titolo di corrispettivo per l'impiego della fideiussione sul periodo di riferimento di 87 mesi; in subordine, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di ..... per la fideiussione prestata a favore della Milasl s.r.l., di ricevere un indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c. Per l'effetto condannare la Milasl s.r.l. a corrispondere a ..... e a titolo di indennizzo un importo pari alle somme che l'ASP di Reggio Calabria ha corrisposto e/o dovrà corrispondere alla Milasl s.r.l. in virtù del contratto di locazione dell'immobile sito in Reggio Calabria via S. Anna II° Tronco n. 18, nonché tutte le ulteriori somme di cui la Milasl s.r.l. si sia indebitamente arricchita grazie alla fideiussione prestata in suo favore dal sig. .... ovvero condannare la Milasl s.r.l. a corrispondere a ..... le a titolo di indennizzo la diversa somma ritenuta equa e di giustizia; in ulteriore subordine, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la compensazione tra le somme che ..... in qualità di fideiussore della Milasl s.r.l., sarà eventualmente tenuto a corrispondere alla Unicredit Leasing S.p.A. e le somme che il medesimo ..... sarà eventualmente tenuto a pagare nei confronti della Milasl s.r.l. all'esito del presente giudizio; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura.

Spiegava atto di intervento adesivo autonomo Brick s.r.l., socia unica della Milasl s.r.l., proponendo domanda ex art. 2476, comma 3, c.c. e sostenendo la domanda proposta dalla società attrice.

La causa veniva istruita solo in via documentale e, all'udienza del 3.07.2018, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche. All'esito, udito il Giudice relatore, la causa veniva decisa nella odierna camera di consiglio.

-----

Nel presente giudizio la società attrice ha promosso due diverse azioni, una nei confronti degli ex amministratori per *mala gestio* e l'altra avverso l'istituto di credito il quale, a causa della propria condotta negligente, avrebbe concorso a determinare le illegittime condotte degli ex amministratori della Milasl s.r.l., consistenti, in particolare, nell'illecita appropriazione della somma

di € 859.000,00.

1. L'azione di responsabilità svolta nei confronti degli amministratori

Preliminarmente, con riguardo all'azione di responsabilità degli amministratori, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dai convenuti di difetto di legittimazione attiva della società attrice per mancata preventiva delibera assembleare di cui all'art. 2393 c.c.

Nel caso di specie, trattandosi di azione di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, il disposto normativo applicabile alla fattispecie è rappresentato dall'art. 2476 c.c., rubricato "responsabilità degli amministratori e controllo dei soci".

Pertanto, è opportuno evidenziare che, a seguito della Riforma del diritto societario del 2003, l'integrazione della disciplina della società a responsabilità limitata tramite l'utilizzo delle norme dettate in materia di società per azioni richiede maggiore cautela rispetto al passato, dovendosi verificare caso per caso se ricorrono i presupposti dell'applicazione analogica, vale a dire, l'esistenza di una effettiva lacuna e la compatibilità con i caratteri della società a responsabilità limitata delle soluzioni normative dettate per la società per azioni.

Ciò posto, in conformità all'ormai consolidata giurisprudenza avallata dalla dottrina prevalente in tema di legittimazione attiva dell'azione di responsabilità degli amministratori di s.r.l., va ribadito che l'art. 2476 c.c. sopra richiamato attribuisce alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti o omissioni imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo (primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero transigibile, di ottenere dagli amministratori il risarcimento del danno subito.

Infatti, la circostanza che, in base al terzo comma del predetto art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari *quorum* come era previsto nella precedente disciplina (cfr. art. 2393 c.c., richiamato dall'art. 2487, 2° comma, c.c., nei vecchi testi), sia attribuita la titolarità dell'esercizio dell'azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all'esercizio dell'azione in questione. Non si può invero ipotizzare l'attribuzione di diritti di natura sostanziale, cui non si accompagni anche la legittimazione a farli valere in giudizio.

L'attribuzione della facoltà ad agire anche al singolo socio, infatti, sta solo a significare che il socio di Srl è legittimato all'esercizio dell'azione sociale nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.) (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10936 del 26/05/2016) e ciò perché il singolo socio non è titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo costui far valere *iure proprio* il

diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell'ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto comma del citato art. 2476 c.c.

Dunque, considerato che il socio può agire come sostituto processuale in nome proprio ma nell'interesse della società la quale è e rimane titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di *mala gestio* del proprio amministratore, deve affermarsi che la stessa è pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento (*ex multis*, Trib. Roma, Sez. spec. Impresa, 19/10/2015, n. 20844; Trib. Roma, Sez. spec. Impresa, 21/12/2016).

Nel caso concreto in esame, l'azione è stata promossa direttamente dalla società nei confronti dei propri ex amministratori e, successivamente, ha spiegato atto di intervento volontario autonomo nel giudizio instauratosi anche il socio unico, Brick s.r.l., della società attrice. Non si pone, pertanto, alcun problema di legittimazione attiva ed alcun problema di nomina di un curatore speciale, come invece sarebbe necessario, stante l'evidente conflitto di interessi fra l'amministratore, della cui responsabilità si tratta, e la società in ipotesi danneggiata dal proprio amministratore, nel caso in cui la domanda fosse stata proposta da un socio nei confronti dell'amministratore in carica.

Anche la seconda eccezione preliminare di prescrizione avanzata dai convenuti non è fondata.

Come noto, anche con riguardo alla prescrizione quinquennale in materia di società ex art. 2949 c.c. deve farsi riferimento alla regola generale di cui all'art. 2935 c.c., secondo la quale la prescrizione "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

Nell'azione di responsabilità contro gli amministratori, costituendo il danno un elemento della fattispecie produttiva del diritto al risarcimento e non potendo la società agire prima che il danno si sia prodotto, si deve concludere che l'azione sociale di responsabilità si prescrive nei cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica ovvero dal successivo momento in cui il danno si sia non solo prodotto, ma esteriorizzato (Cass. civ, sez. I, 04/12/2015, n. 24715).

Ebbene, nel caso di specie, la società attrice ha dedotto di aver avuto contezza delle prospettate condotte di *mala gestio* tenute dagli ex amministratori convenuti solo dopo la revoca formale del precedente amministratore unico, sig. Laurenti, avvenuta in occasione dell'assemblea del 13.05.2013 (doc. 10 fasc. Milasi) in quanto il nuovo amministratore sig. Tibaldi, solo dopo quel momento, poté consultare parte della documentazione contabile societaria, dalla quale emerse – secondo la tesi attorea – il danno prodotto alla società dall'operato degli ex amministratori.

L'eccezione di prescrizione deve, pertanto, essere respinta.

Venendo al merito della controversia, le condotte di *mala gestio* contestate dalla società attrice agli amministratori convenuti , sono rappresentate da: a) l'illecita appropriazione della complessiva somma di € 859.000,00 resa disponibile sul conto

della società, in data 28.07.2011, a seguito dello svincolo da parte di Unicredit s.p.a. (società incorporante Banco di Sicilia s.p.a. dal 1.11.2010) del pegno di liquidità costituito dalla Milasl in favore dell'istituto bancario; b) l'ingiustificato compimento di una serie di operazioni negoziali in conflitto d'interesse con società tutte riferibili agli ex amministratori ed aventi oggetto sociale totalmente estraneo ed eterogeneo a quello della Milasl.

Così tratteggiati in estrema gli addebiti mossi contro gli ex amministratori, giova soffermarsi sui principi giuridici che governano la responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata.

Ai sensi dell'art. 2476 c.c., gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze; essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

L'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto valere direttamente dalla società e dai singoli soci cui il comma terzo del medesimo art. 2476 c.c. attribuisce la legittimazione attiva ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

L'azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, in quanto trova la propria fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo (fra le più recenti, cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 17441 del 31/08/2016).

La norma di cui all'art. 2476 c.c. struttura, infatti, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità, sia dalla circostanza che la medesima disposizione codicistica consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.

L'azione sociale di responsabilità si configura, secondo il costante insegnamento della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, come un'azione risarcitoria volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori, poste in essere in violazione degli obblighi su di loro gravanti in forza della legge e delle previsioni dell'atto costitutivo ovvero dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.

In tale contesto per gli amministratori di una società a responsabilità limitata, al pari di quelli delle società per azioni, è richiesta non la generica diligenza del mandatario, cioè quella

tipizzata nella figura dell'uomo medio, ma quella desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista.

Con riguardo al riparto dell'onere della prova si evidenzia, altresì, che la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori ed i sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (Cass. civ. Sez. I, Sent. n. 22911 del 11/11/2010).

In particolare, merita di essere evidenziato che spetta all'attore l'onere dell'allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale e della riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico.

In ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente e, in difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria mancherebbe, infatti, di oggetto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 18 marzo 2005, n. 5960 secondo la quale sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore).

Ebbene, così premesso in punto in diritto, dalle deduzioni svolte da parte attrice emerge, in primo luogo, che il danno sofferto dalla Milas s.r.l. a causa delle condotte di *mala gestio* tenute dagli amministratori discenderebbe dal fatto che questi ultimi si sono illecitamente appropriati della somma di € 859.000,00, rientrata nelle casse della società a seguito dello svincolo del pegno sulla relativa liquidità costituito in favore di Banco di Sicilia s.p.a..

Ritiene il Collegio che l'apodittica affermazione svolta dalla Milas sia del tutto sfornita di prova non avendo parte attrice neppure allegato la situazione contabile della società precedente allo svincolo del predetto pegno, né tanto meno allegato dei dati dai quali potere accertare, con certezza e non con un ragionamento meramente deduttivo, il danno derivante alla società.

Parte attrice ha, poi, dedotto che gli amministratori avrebbero concluso una serie di non meglio precisate operazioni (che controparte ha ommesso di indicare) con società tutte genericamente riferibili agli amministratori e con le quali questi ultimi si trovavano "intuitivamente" in una condizione di conflitto di interessi senza, tuttavia, specificare la tipologia delle operazioni in questione ed il conseguente depauperamento patrimoniale della società.

A parere del Collegio le allegazioni attoree non sono sufficienti a costituire prova dei dedotti fatti di malversazione, nè dell'esistenza di un danno per la società che, peraltro – con riguardo alle situazioni di conflitto di interessi - neppure viene allegato.

Ora - anche a volere prescindere dalla considerazione secondo la quale la scelta "discrezionale" dell'amministratore di compiere o meno un atto gestorio non è mai di per sé suscettibile di essere apprezzata in termini di responsabilità giuridica, per l'impossibilità stessa di operare una simile valutazione con un metro che non sia quello dell'opportunità e perciò sconfinante nel campo della discrezionalità imprenditoriale (in questi termini, in tema di responsabilità dell'amministratore, Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 3409 del 12/02/2013) – la società attrice non ha in alcun modo spiegato, per quali motivi la società avrebbe ricevuto un danno dalla conclusione del complesso delle operazioni negoziali contestate.

Alla luce di quanto considerato, risultando, nel caso di specie, assente un danno conseguito alla società che sia collegabile alla condotta degli amministratori convenuti, devono, quindi, essere respinte tutte le domande proposte dalla Milasl s.r.l. nei confronti di Guaglianone Pasquale e Laurendi Giorgio.

2. La domanda riconvenzionale svolta da nei  
confronti di Milasl s.r.l.

Si può passare ora all'esame della domanda riconvenzionale svolta dagli amministratori convenuti avverso la società attrice per ottenere il pagamento di somme dovute a titolo di remunerazione della fideiussione prestata, sino alla concorrenza dell'importo di € 15.237.800,64, in favore della Milasl s.r.l. a garanzia del corretto e puntuale adempimento di qualsiasi obbligazione della stessa "Milasl S.r.l." nei confronti di "Locat S.p.A." (oggi "Unicredit Leasing S.p.A.") derivante dal contratto di leasing n. IF 965907, avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Reggio Calabria in Via S. Anna II° Tronco n. 18.

Dalla lettura della comparsa dei convenuti emerge  
che questi ultimi non hanno proposto al Tribunale azione di invalidazione della fideiussione del 13.09.2007 prestata in favore di Unicredit s.p.a. – che dalle allegazioni delle parti risulta ancora in essere – bensì hanno proposto un'azione tesa ad ottenere la restituzione del rendimento della somma oggetto di fideiussione.

Ebbene, premesso che, ai sensi dell'art. 1936 c.c., è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, osserva il Tribunale come sia pacifico fra le parti che nessun importo oggetto dell'obbligazione fideiussione in questione sia stato escusso dall'istituto di credito beneficiario.

Non ricorrono, pertanto, i presupposti dell'azione di ripetizione di indebito proprio perché,

da un lato, nulla gli amministratori hanno versato e, dall'altro, perché il pagamento indebito sarebbe in ogni caso ricevuto dalla Banca e non dalla società Milasl a garanzia della cui obbligazione è stata prestata la fideiussione in questione.

La domanda riconvenzionale deve pertanto essere respinta come anche deve essere respinta la domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., poiché inammissibile, per violazione della regola della sussidiarietà rispetto ad eventuale azione di risarcimento – non proposta – nei confronti della società.

### 3. L'azione svolta contro Unicredit s.p.a.

Come sopra esposto, Milasl s.r.l. ha proposto, unitamente all'azione di responsabilità per *mala gestio* avverso gli ex amministratori, anche un'azione di responsabilità nei confronti di Unicredit s.p.a. – società incorporante Banco di Sicilia s.p.a. dal 1.11.2010 - contestando all'istituto di credito di aver causalmente concorso a determinare le illegittime condotte dei consiglieri della Milasl, così cagionando un danno per la società pari ad € 860.000,00 (pari alla differenza tra la somma svincolata dal pegno in data 28 novembre 2011 e la somma nuovamente vincolata in data 13 settembre 2012), oltre interessi non maturati su tale somma dalla data dello svincolo ad oggi.

In particolare, secondo la prospettazione attorea, l'istituto di credito avrebbe disposto lo svincolo della garanzia pignorizia così rendendo liquido ed esigibile l'importo conferito dalla società in pegno, somma che, sarebbe stata malversata e distratta dagli amministratori.

La domanda non è fondata, non risultando provato, come sopra già ampiamente esposto, il danno per la società attrice e consistente nella prospettata – ma non provata - illecita appropriazione della somma di € 860.000,00 da parte degli amministratori della società.

Pertanto, è opportuno evidenziare che, nella fattispecie in questione, manca, altresì, qualsivoglia nesso di carattere logico tra lo svincolo del pegno conferito dalla Milasl ed il comportamento che sarebbe stato posto in essere dagli amministratori della società in violazione delle regole di diligenza, essendo evidente la posizione di terzietà di Unicredit s.p.a. rispetto alle vicende di *mala gestio* per cui è causa.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto devono essere respinte tutte le domande svolte da Milasl s.r.l. e da Brick s.r.l. nei confronti di e la domanda  
riconvenzionale svolta da questi ultimi nei confronti della società attrice nonché tutte le domande svolte da Milasl s.r.l. e da Brick s.r.l. nei confronti di Unicredit s.p.a.. Deve essere respinta, altresì, la domanda risarcitoria avanzata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dai convenuti e  
nei confronti di Milasl s.r.l. mancando la prova del dolo e della mala fede di parte attrice.

La reciproca soccombenza fra Milasl s.r.l. e da Brick s.r.l. e gli amministratori convenuti

giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio.

Le spese di lite fra Milasl s.r.l. e da Brick s.r.l. ed Unicredit s.p.a. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta e con la precisazione che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire, che, peraltro, se ritenuto dal giudice del merito comune ad altre parti, può determinarne la condanna alle spese in solido, anziché, secondo la regola di cui all'art. 97, comma 1, c.p.c., in proporzione all'interesse di ciascuna (Cass. civ. sez. 6 - 3, Ord. n. 12025 del 16/05/2017).

**p.q.m.**


il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta tutte le domande svolte da Milasl s.r.l. e da Brick s.r.l. nei confronti di
- rigetta la domanda riconvenzionale svolta da  
nei confronti di Milasl s.r.l.;
- rigetta tutte le domande svolte da Milasl s.r.l. e da Brick s.r.l. nei confronti di Unicredit s.p.a.;
- compensa integralmente le spese di lite del giudizio fra Milasl s.r.l. e da Brick s.r.l. e
- condanna Milasl s.r.l. e da Brick s.r.l., in solido fra loro, alla refusione in favore di Unicredit s.p.a. delle spese di lite liquidate in complessivi € 6.783,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2018.

*Il Giudice estensore*

*Dott.ssa Francesca Rinaldi*



Depositato in Cancelleria

oggi 4.12.18


IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Giuseppina Fabiano

*Il Presidente*

*Dott.ssa Maria Concetta Belcastro*



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

D.ssa Giuseppina Fabiano